Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 1021

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SANTILLO, DESSÌ, DI GIROLAMO, LUPO e RICCIARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 2019

Delega al Governo in materia di dispositivi di controllo e regolazione del traffico, nonché di quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Obiettivo del presente disegno di legge è quello di colmare una serie di criticità e disfunzioni legate alla vigente normativa in materia di dispositivi, apparecchiature e altri mezzi tecnici per la regolazione del traffico e per l'accertamento di eventuali violazioni alle norme di circolazione. Tali criticità riguardano principalmente gli aspetti relativi ai criteri di omologazione, taratura e periodica revisione di detti strumenti che, negli anni, hanno suscitato il sospetto e la sfiducia dei cittadini circa la loro affidabilità. L'aleatorietà degli esiti delle misurazioni e dei controlli effettuati tramite questi dispositivi è dunque alla base di buona parte del cospicuo numero di contenziosi aperti in tale settore.

Anche il Giudice costituzionale si è pronunciato in materia e, con sentenza n. 113 del 2015, ha stabilito l'incostituzionalità dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, nella misura in cui l'articolo non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

Lo strumento utilizzato dal disegno di legge per colmare le lacune e superare le aporie giuridiche caratterizzanti tale ambito è quello di una specifica delega al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il testo si compone di uno unico articolo che, al comma 2, fissa i princìpi e i criteri direttivi che il Ministero competente è chiamato a seguire ai fini dell'esercizio della delega, prevedendo in particolare:

a) con riferimento ai cosiddetto *autovelox*: la revisione e l'aggiornamento delle norme disciplinanti le verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura. La disposizione richiama esplicitamente la necessità di determinare la periodicità con la quale le verifiche periodiche devono essere effettuate, così da recepire le summenzionate indicazioni rilevate dalla Corte costituzionale;

b) con riferimento agli etilometri: la necessità di adottare adeguate misure al fine di consentire al Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD) di svolgere correttamente le proprie mansioni. Difatti, sono state più volte segnalate le difficoltà del Centro, principalmente di natura finanziaria, nell'indire i necessari bandi ed appalti, determinando la quasi esclusiva operatività del Centro prove autoveicoli di Milano. La disposizione di cui alla lettera *b)* del comma 1 prevede al contempo:

– la revisione organica dei requisiti e dei criteri di omologazione degli apparecchi, al fine di garantirne la massima affidabilità;

– l'individuazione di norme sistematiche che consentano una corretta caratterizzazione delle prestazioni degli apparecchi in uso;

– la rideterminazione e l'aggiornamento dei diritti di cui al comma 9 dell'articolo 379 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992;

c) con riferimento ai cosiddetto *countdown* semaforici: la complessiva ridefinizione dei requisiti di omologazione, al fine di facilitarne l'installazione e garantire la maggiore diffusione possibile. Attualmente, infatti, molti comuni sono stati costretti a rimuovere questi strumenti, in quanto non compatibili con le caratteristiche strutturali degli incroci in cui erano stati istallati.

Il comma 3 introduce criteri direttivi di natura tecnica, volti a conseguire l'effettiva semplificazione e la concreta organicità della futura normativa.

Il comma 4 stabilisce che i decreti di attuazione siano adottati su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, sentito il parere della Conferenza unificata e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato e detta le procedure e i tempi per l'adozione dei decreti attuativi e per l'espressione degli specifici pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il comma 6 prevede la possibilità di individuare forme di consultazione delle associazioni e dei soggetti riconosciuti e maggiormente rappresentativi, operanti nel settore di riferimento.

Il comma 7 prevede la possibilità per il Governo di adottare disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dei commi 2 e 3, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica, coordinamento e integrazione delle disposizioni vigenti in materia di dispositivi, apparecchiature e altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché di quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisionare e aggiornare le disposizioni inerenti le apparecchiature impiegate nell'accertamento dei limiti massimi di velocità ai sensi dell'articolo 345 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di prevedere che le medesime apparecchiature siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura, con particolare riferimento alla determinazione della periodicità con la quale suddette verifiche devono essere effettuate;

b) con riferimento alla guida sotto l'influenza dell'alcool e ai relativi apparecchi per la misurazione della concentrazione alcolica dell'aria espirata, adottare le misure necessarie al fine di consentire al Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD) di provvedere:

1) alla revisione organica dei requisiti e dei criteri di omologazione degli apparecchi, al fine di garantire la massima affidabilità;

2) ad individuare norme sistematiche che consentano una corretta caratterizzazione delle prestazioni degli apparecchi in uso;

3) alla rideterminazione e all'aggiornamento dei diritti di cui all'articolo 379, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

c) provvedere ad una complessiva ridefinizione dei requisiti di omologazione e delle modalità di installazione dei dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, anche al fine di facilitarne l'installazione e garantire la maggiore diffusione possibile.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono altresì alla semplificazione normativa delle materie oggetto della presente legge, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative adottate ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare e aggiornare il linguaggio normativo;

b) verifica del rispetto dei princìpi contenuti nelle direttive dell'Unione europea in materia;

c) indicazione esplicita delle norme abrogate.

4. Ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Confe-

renza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

5. Dall'attuazione della delega di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

6. Ai fini della predisposizione degli decreti legislativi di cui al comma 1, con atto del Ministro delle infrastrutture e dei tra-

sporti, sono individuate forme di consultazione delle associazioni e dei soggetti riconosciuti e maggiormente rappresentativi operanti nel settore di riferimento.

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

8. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ogni altra disposizione integrativa o correttiva necessaria per adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, alle modifiche introdotte con i decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge.

€ 1,00